

proposta di legge n. 170

(Proposta di legge statutaria)

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 17 gennaio 2012

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

—————

Signori Consiglieri,

l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni ulteriori parametri rispetto a quelli già previsti dalla normativa.

Si tratta, in primo luogo, della previsione di un numero massimo predeterminato di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, rapportato alla popolazione della regione, e di un numero massimo di assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, nonché del passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali. L'adeguamento a tali parametri deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n.138/2011, con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla medesima data di entrata in vigore.

Si tratta, inoltre, della riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali, entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto-legge n. 138/2011 e, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, della previsione di un trattamento economico commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale e dell'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. I componenti dello stesso collegio devono essere scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

Le riduzioni previste dal decreto-legge n. 138/2011 potranno costituire parametri di virtuosità anche nel benchmarking con le altre Regioni per la distribuzione delle risorse nazionali.

Al di là di tali disposizioni, si rende comunque necessario un contenimento delle spese di funzionamento delle istituzioni e dei costi della politica, tanto più in relazione alla pesantissima crisi

economica.

Nel momento in cui vengono richiesti alla collettività grandi sacrifici per il risanamento dei conti, infatti, ciascuna istituzione deve fare la propria parte e dare l'esempio, a prescindere dalle istanze meramente demagogiche e antipolitiche.

Un significativo percorso in questa direzione è stato da tempo avviato nella nostra Regione ed ha condotto a rilevanti risultati.

E' il caso della soppressione di alcuni enti dipendenti, come l'Agenzia regionale Marche lavoro, l'Azienda di promozione turistica regionale e l'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche, disposta dalle leggi regionali n. 35/2005 e n. 14/2010; delle Autorità d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e delle Autorità d'ambito operanti nel settore del servizio idrico integrato, stabilita rispettivamente dalle leggi regionali n. 18/2011 e n. 30/2011; dei cinque Presidi dell'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica, previsto dalla proposta di legge regionale n. 133/2011; dell'attribuzione ai Comuni delle funzioni esercitate dai Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio, contenuta nella proposta di legge regionale n. 145/2011; del conferimento ad un dirigente regionale dell'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria, effettuato dalla legge regionale n. 17/2010 e dell'incarico di direzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche di cui alle relative deliberazioni di Giunta regionale; del riordino degli Enti di gestione dei parchi naturali regionali, disciplinato dalla proposta di legge regionale n.155/2011; della soppressione della figura del direttore generale della società Sviluppo Marche S.p.A. e dell'attribuzione ad un dirigente regionale delle funzioni di amministratore unico, disposte dalla legge regionale n. 16/2010; della riduzione da nove a tre dei componenti del consiglio di amministrazione della Società Aerdorica S.p.A e della liquidazione della Società Evolavia S.R.L.

E' il caso, inoltre, della soppressione delle tredici zone territoriali e dell'istituzione di cinque aree vaste, della revisione dei distretti e della ridefinizione degli ambiti sociali, da effettuare ai sensi della legge regionale n. 17/2011, nonché della riduzione dei componenti dei collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale n. 11/2011 e dell'attribuzione ad interim al direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" delle funzioni dei direttori dei presidi ospedalieri G.M. Salesi e G. Lancisi.

E' il caso, inoltre, sul versante delle strutture organizzative della Giunta regionale, del consistente ridimensionamento dei Servizi e delle Posizioni di funzione, della mancata sostituzione di dieci dirigenti nel 2010, della non conferma di un dirigente esterno, della riduzione dei trattamenti economici superiori a novantamila euro, dell'eliminazione delle consulenze esterne e della riduzione da cinque a tre dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e del Comitato tecnico per la legislazione; nonché, sul versante del personale, della drastica diminuzione delle unità in servizio, della riduzione delle spese per la formazione, per le trasferte e per compensi accessori concernenti attività non rientranti tra i normali compiti di ufficio, dell'esclusione del rimborso chilometrico in caso di utilizzo del mezzo di trasporto proprio per le missioni, dell'abrogazione della legge regionale n. 1/2010, concernente gli incentivi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A tali interventi si sono affiancate le specifiche misure relative alle autovetture, con particolare riguardo al divieto, per i componenti della Giunta regionale, di utilizzare quelle di rappresentanza dal luogo di residenza o domicilio alla sede regionale, alla limitazione dell'utilizzo delle medesime esclusivamente per le missioni fuori dal territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028/2010, con conseguente riduzione di quattro autisti rispetto alla precedente legislatura; come pure delle analoghe misure per gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione, stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 1029/2010.

Si sono aggiunte, poi, la riduzione del venti per cento delle spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, delle spese di rappresentanza e delle spese per patrocini e contributi; la rideterminazione dell'ammontare dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di comitati ed organismi collegiali vari, che non può superare l'importo di trenta euro e l'eliminazione del rimborso forfettario delle spese, disposte con la legge regionale n. 11/2010, nonché, con riferimento agli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, la riduzione del dieci per cento delle indennità di carica degli amministratori e dei componenti dei collegi dei revisori dei

conti e l'eliminazione del rimborso forfettario delle spese, stabilite sempre dalla legge regionale n. 11/2010.

Tale percorso virtuoso si consolida con l'adeguamento ai parametri stabiliti dal decreto-legge n. 138/2011.

Al riguardo è stata recentemente approvata la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27, che ha ridisciplinato il trattamento indennitario dei consiglieri eliminando, tra l'altro, il vitalizio e l'indennità di missione.

Occorre ora intervenire con una modifica dello Statuto regionale, al fine di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori regionali.

In merito alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, invece, sono da tempo operanti apposite disposizioni.

L'adeguamento al decreto-legge n. 138/2011 sarà completato rapidamente con la definizione della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti, che può essere demandata ad un'apposita legge ordinaria.

La proposta di legge regionale statutaria è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 limita ad uno il numero degli assessori che possono essere scelti al di fuori dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa. Al fine di rafforzare il rapporto dell'organo esecutivo con il Consiglio – Assemblea legislativa, impone, inoltre, di nominare il Vicepresidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

L'articolo 2 definisce il numero dei componenti del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, che viene ridotto da quarantadue a trenta. Rispetto alla precedente formulazione, inserisce, poi, il riferimento espresso al Presidente della Giunta regionale, per completezza e per maggiore chiarezza dispositiva.

L'articolo 3 riduce il numero massimo degli assessori regionali, portandolo da dieci a sei.

L'articolo 4 contiene due disposizioni finali. La prima concerne la decorrenza dell'efficacia della nuova disciplina. La seconda stabilisce l'obbligo, per la Giunta regionale, di assumere entro il 31 dicembre 2012 l'iniziativa legislativa per l'adeguamento alle modifiche statutarie della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27, che disciplina l'elezione regionale.

Art. 1*(Modifica all'articolo 7)*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Nella prima seduta del Consiglio - Assemblea legislativa il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Il Presidente della giunta regionale può nominare un assessore al di fuori dei componenti del Consiglio - Assemblea legislativa.

2 ter. Il Vicepresidente deve essere nominato tra i componenti del Consiglio - Assemblea legislativa.

2 quater. Nella composizione della giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”

Art. 2*(Modifica all'articolo 11)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consiglio è composto da trenta consiglieri, oltre al Presidente della giunta regionale”.

Art. 3*(Modifica all'articolo 27)*

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e da non più di sei assessori, compreso il Vicepresidente.”

Art. 4*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge statutaria sono efficaci a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, assume l'iniziativa legislativa per l'adeguamento della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) alle disposizioni della presente legge statutaria.